

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2408 del 25/05/2020 |
| Oggetto | D.P.R. 59/13. Voltura di Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s. di San Felice sul Panaro, impianto di via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia. Riferimento n. 644/2020 del SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Pratica SINADOC n. 12483/2020 del SAC di ARPAE |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-2488 del 25/05/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | BARBARA VILLANI |

Questo giorno venticinque MAGGIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/13. VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA SERVICE OASI DI PEDRONI RAFAELLA & C. S.A.S. DI SAN FELICE SUL PANARO, IMPIANTO DI VIA MONTE BIANCO 21, MASSA FINALESE DI FINALE EMILIA. RIFERIMENTO N° 644/2020 DEL SUAP DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD. PRATICA SINADOC N° 12483/2020 DEL SAC DI ARPAE

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s. con sede legale in Comune di San Felice sul Panaro, via Molino 23, quale gestore dell'impianto ubicato in via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia, coordinate X 675292, Y 4968381 nel sistema di riferimento UTM32-WGS84, ha presentato al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord la domanda di voltura dell'A.U.A. recepita con protocollo n° 644 del 6 marzo 2020. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 56532 del 17 aprile 2020.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dalla Provincia di Modena alla ditta Service Oasi S.n.c. con Determinazione n° 583 del 25 novembre 2015 e con scadenza il 24 novembre 2030.

La ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s. di San Felice sul Panaro, nell'impianto di via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia, svolge attività di distributore carburante ed autolavaggio e chiede di modificare la titolarità dell'A.U.A. oggi vigente intestata alla ditta "Service Oasi Snc" nella nuova intestazione di ditta "Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s."

Non sono pertanto previste modifiche relativamente ai titoli abilitativi inseriti nell'A.U.A. se non quelle dovute all'**aggiornamento** e al **perfezionamento** nel tempo della determina di A.U.A. e degli allegati.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della nuova Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di adottare la nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s. di San Felice sul Panaro per l'impianto ubicato in via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia (MO), coordinate X 675292, Y 4968381 nel sistema di riferimento UTM32-WGS84, che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente richiamata in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di confermare la data di scadenza del presente provvedimento al **24 novembre 2030**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Nel caso di modifiche sostanziali da apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure per le variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), dovrà essere presentata una nuova domanda al SUAP competente.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo.

10) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|---|-------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia e acque reflue industriali in pubblica fognatura | Comune di Finale Emilia |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Finale Emilia |

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

11) Si dà atto che il rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Allegato ACQUA

Ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s. di San Felice sul Panaro, impianto di via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia.

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale |
|--------------------------------|--|
| ACQUA | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura Acque reflue industriali in pubblica fognatura |

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s. di San Felice sul Panaro, nell'impianto di via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia, coordinate X 675292, Y 4968381 nel sistema di riferimento UTM32-WGS84, svolge attività di distributore carburanti con autolavaggio, codici ATECO 47.30 e 45.20 e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'impianto, previo trattamento mediante fosse biologiche, si immettono nella fognatura pubblica comunale;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'impianto, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, si disperdono fuori dall'impianto;
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi, previo trattamento con impianto costituito da separatore fanghi e sistema di disoleazione, sono convogliate nella pubblica fognatura di Modena;
- le acque reflue derivanti dall'attività di autolavaggio, previo trattamento con impianto costituito da sedimentatore, disoleatore e comparto di bio-ossidazione, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- gli scarichi come sopra descritti si uniscono a formare un unico scarico nella fognatura di via Monte Bianco a Massa Finalese di Finale Emilia.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di distribuzione dei carburanti trattate nell'impianto di sedimentazione e disoleazione sono classificabili come “acque reflue di dilavamento”, codice ATECO 47.30.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da autolavaggio confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”, codice ATECO 45.20.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Servizio competente della Provincia di Modena n° 583 del 25 novembre 2015, di autorizzazione allo scarico della ditta Service Oasi Snc per l'impianto di via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia (MO).

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s, con sede legale a San Felice sul Panaro, via Molino 23, per l'impianto di via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia, coordinate X 675292, Y 4968381 nel sistema di riferimento UTM32-WGS84, a scaricare nella rete fognaria "5 – Massa Finalese" dell'agglomerato AMO0025 Massa Finalese in via Monte Bianco a Massa Finalese di Finale Emilia le **acque reflue di dilavamento** derivanti dal piazzale adibito a distributore carburanti, codice ATECO 47.30 e le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di autolavaggio, codice ATECO 45.20, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **5000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'impianto.
- 3) Lo scarico delle **acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) Lo scarico delle acque dell'autolavaggio dovrà essere programmato in modo tale che l'afflusso in rete pubblica possa avvenire nell'arco temporale compreso tra le 8:00 e le 20:00, dal lunedì al sabato. Tale programmazione ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate e preventivamente concordate col Gestore delle fognature pubbliche, per i propri controlli.
- 5) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

- 7) Il pozzetti adibiti a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle dei depuratori delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento, dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo, dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo e devono essere situati a monte del punto di unione con le acque reflue domestiche di modo che nel campione non vi sia possibilità di miscelazione con queste ultime.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) **Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni due anni (2022, 2024, 2026, 2028)** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Totale, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.
- 9) **Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni (2023, 2026, 2029)** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue di dilavamento, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Azoto Totale, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.
- 10) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 11) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 12) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 13) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;

- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza i tre impianti di depurazione (acque domestiche, acque di piazzale, acque di autolavaggio), compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dai tre impianti di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 14) I fanghi risultanti dai depuratori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 15) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 16) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 17) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Modena e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 18) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, e in copia agli Uffici del SAC di ARPAE Modena, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 19) Entro il 30 ottobre 2020, il 30 aprile 2025 e il 30 aprile 2030 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, e sulle acque di prima pioggia riferiti al quinquennio precedente; per i reflui industriali dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s. di San Felice sul Panaro, impianto di via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia.

| SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO | TITOLO AMBIENTALE |
|-----------------------------------|--|
| RUMORE | Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447 |

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Service Oasi di Pedroni Rafaella & C. S.a.s. di San Felice sul Panaro, nell'impianto di via Monte Bianco 21, Massa Finalese di Finale Emilia, svolge attività di distributore carburanti ed autolavaggio, codici ATECO 47.30 e 45.20.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore e si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- la principale sorgente di rumore è rappresentata dal portale di autolavaggio ma aziona anche una idropulitrice e un aspiratore.

- la sorgente di rumore di cui sopra è utilizzata in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00);
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe IV "Aree di intensa attività umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA;
- il ricettore sensibile considerato è rappresentato da una abitazione;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali per il ricettore considerato.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dalla Provincia di Modena con n° 583 del 25 novembre 2015 e con scadenza il 24 novembre 2030.

Preso atto che nella domanda di voltura è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata.

Vista la valutazione di impatto acustico datata 25 luglio 2007 della ditta Total Service Oasi S.n.c. di via Monte Bianco 21 a Massa Finalese.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Finale Emilia, acquisito agli atti con protocollo n° 68.347/9.13 del 13 luglio 2015 con il quale si richiama il parere favorevole espresso dal distretto Area Nord dell'ARPA di Modena.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Massa Finalese di Finale Emilia (Mo), via Monte Bianco, n° 21, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Service Oasi S.n.c., secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;

- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.